



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

Giudice Sportivo Territoriale

DECISIONE

Proc. n. 51S/2020 a carico di Carlo Alberto Santagostino e Alberto Santagostino

PREMESSO

- che a seguito dell'invio del rapporto informativo da parte del Sig. Emanuele Campanini Bonomi, Presidente del Consiglio Direttivo del Circolo Barlassina Country Club, la F.I.G. apriva un procedimento nei confronti dei Sig.ri Carlo Alberto Santagostino e Alberto Santagostino;
- che nel citato rapporto informativo si contesta ai Sig. Sig.ri Carlo Alberto Santagostino e Alberto Santagostino che, in occasione della gara Trofeo E.L. Rusconi disputatasi in data 26 settembre 2020 presso il Barlassina Country Club, avrebbero tenuto uno scorretto comportamento morale e civile per avere Carlo Alberto Santagostino *afferrato per il collo e strattonato* il socio Emanuele Campanini Bonomi e Alberto Santagostino incitato il figlio con la frase: *“prendi a sberle quell'imbecille”* pronunciata più volte. L'intero episodio è avvenuto in presenza di più persone davanti all'ingresso della Buvette tra la buca 9 e la buca 10 del percorso;
- che tale fatto integra gli estremi dell'illecito previsto dall'art. 4 n. 4 del Regolamento di Giustizia quale scorretto comportamento morale e civile in occasione dello svolgimento dell'attività sportiva, illecito sanzionato ai sensi dell'art. 14 n. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

- che il Giudice Territoriale fissava udienza per il giorno 29 ottobre 2020 inviando regolare comunicazione e la proposta di decreto sanzionatorio in atti;
- che in data che in data 27 ottobre 2020 perveniva memoria difensiva con allegati a firma del difensore Avv. Giuseppe Alemani;
- che all'udienza fissata compariva l'Avv. Giuseppe Alemani ed entrambi gli incolpati che rendevano dichiarazioni come da verbale;
- che, all'esito dell'udienza il Giudice riteneva di dover approfondire l'istruttoria acquisendo la testimonianza anche dei Sig.ri Bartoli, Minoli e Spazzini che gli incolpati dichiaravano presenti al momento del fatto;
- che in data 30 ottobre 2020 venivano conseguentemente formulate ai suddetti testimoni una serie di domande;
- che in data 1.11.20 perveniva la risposta del Sig. Bartoli e in data 2.11.20 perveniva la risposta del Sig. Spazzini;
- che nessuna risposta perveniva dal teste Minoli.

motivi della decisione

premessa

Preliminarmente deve essere affrontata la questione relativa alla giurisdizione federale per il fatto in oggetto.

L'Avv. Alemani nella memoria difensiva del 27.10.20 chiedeva la non applicabilità nel caso di specie del precetto di cui all'art. 4 comma I punto 4 del Regolamento di Giustizia non ricorrendo, nel caso di specie, la circostanza che il fatto si sia verificato "in dipendenza e comunque in connessione diretta con il profilo agonistico".

Appositamente richiesti in udienza gli incolpati, modificando la propria preventiva dichiarazione scritta (nella quale avevano chiesto di essere giudicati



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

dal Tribunale Federale per sfiducia della giurisdizione domestica del Circolo di Barlassina), confermavano di voler eccepire la suddetta carenza di giurisdizione. Si deve rilevare che la vicenda contestata rientra certamente nella fattispecie dello “scorretto comportamento morale e civile” mentre va accertato se la condotta contestata sia stata tenuta nei termini previsti dall’art. 4 comma I n. 4 e cioè in connessione con un’attività agonistica di rilevanza federale.

A questo proposito soccorre lo Statuto della Federazione nel quale all’art. 4 lett. b) si legge che l’attività della Federazione deve essere volta anche a “dirimere le controversie.....”

Si può aggiungere che l’art. 52 n. 2 prevede la giurisdizione federale per la valutazione di “qualsiasi comportamento scorretto durante l’attività sportiva e/o qualsiasi violenza fisica e/o verbale.”

L’art. 55 dello Statuto Federale, infine, prevede la competenza degli organi federali per i comportamenti tenuti in occasione dell’attività sportiva.

Stanti questi principi desumibili dallo Statuto correttamente il Regolamento di Giustizia prevede all’art. 4 la punibilità dei comportamenti tenuti durante lo svolgimento dell’attività sportiva e/o in dipendenza e, comunque, in connessione diretta con il profilo agonistico.

E’ giurisprudenza costante della Magistratura Federal, del resto, la sanzionabilità dei comportamenti scorretti o immorali conseguenti a diverbi avvenuti durante il gioco (in gare riconosciute dalla Federazione) quali possono originarsi tra i giocatori per i motivi più disparati, ad esempio una pallina tirata mentre il team che precede ancora non ha lasciato il green ovvero un turpiloquio inaccettabile durante il gioco ovvero minacce di percosse a seguito di discussioni tra giocatori. Ritiene questo Giudice che, nella fattispecie, l’episodio contestato, pur verificandosi all’uscita del bar/ristorante del Circolo, rientri nella giurisdizione federale in quanto i giocatori erano al giro di boa delle prime 9 buche e, dunque,



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

ancora in gara, cosicché l'oggetto della discussione e cioè il presunto ritardo per il quale il team del Presidente Bonomi non aveva ancora iniziato la buca 10, era "in dipendenza e comunque in connessione" con l'attività sportiva di competenza federale.

Secondo l'ordinaria interpretazione dei regolamenti sportivi la fermata alla buvette è un aspetto del tutto accessorio e non specificatamente autorizzato nel corso della gara nella quale è unicamente previsto il passaggio dal green della buca 9 al tee di partenza della buca 10.

Il tragitto dal termine di una buca alla partenza della successiva è da considerarsi sempre connesso necessariamente al resto del percorso e non può essere considerato spazio esterno e autonomo dal resto del campo utilizzato durante l'attività sportiva.

Qualunque episodio che avvenga durante il tempo dei suddetti trasferimenti tra una buca e l'altra e fino al termine dell'attività sportiva è da considerarsi, dunque, nell'ambito della giurisdizione della Giustizia Federale.

Si ritiene, dunque, che il fatto contestato rientri pienamente nella competenza funzionale di questo Giudice.

nel merito

Si deve premettere che i Sig.ri Carlo Alberto e Alberto Santagostino sono da molti anni soci del Golf Club Barlassina.

Qualche anno fa il Sig. Carlo Alberto si era trasferito al Golf Monticello per motivi personali rientrando, successivamente, al Golf Barlassina.

Il Sig. Emanuele Campanini Bonomi, estensore del rapporto informativo e parte offesa della presente vicenda è, altresì, l'attuale Presidente del Circolo.

I fatti possono essere ritenuti del tutto acclarati.

Come risulta dalle stesse dichiarazioni ammissive dei Sig.ri Carlo Alberto e Alberto Santagostino il primo, entrato nel bar/ristorante al termine delle prime 9



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

buche interpellava in modo brusco i componenti del team che li precedeva con la frase “avete perso una buca, muovetevi”.

A quel punto il Sig. Bonomi, che era seduto al bar insieme ai compagni, esce per verificare la situazione e, rientrato, comunica al Sig. Carlo Alberto Santagostino che la circostanza non è vera poiché i giocatori del team che li precedeva erano ancora in farway.

A questo punto Carlo Alberto Santagostino ripete l'avvertimento dicendo “ti sbagli, sono già entrati in green”.

A questa ulteriore affermazione, secondo lo stesso rapporto informativo sottoscritto dal Sig. Bonomi, lo stesso avrebbe affermato “se hai così tanti problemi con questo circolo puoi tornare a Monticello”.

Detto questo si è alzato, insieme ai suoi compagni di gioco uscendo dalla buvette per recarsi sul tee della 10.

A questo punto secondo quanto riferiscono Carlo Alberto e Alberto Santagostino e così come risulta dalla dichiarazione scritta condivisa con il figlio, quest'ultimo afferma: “decido di andare verso di lui fermandolo con la mano sulla spalla per far sì che la discussione potesse risolversi in quel momento”.

Nella deposizione resa in udienza, tuttavia, il Sig. Alberto Santagostino afferma: “ero un metro dietro a mio figlio e quando mio figlio ha fermato il Bonomi afferrandogli la spalla ho visto che si girava ma non ho percepito se gli ha risposto qualcosa....”.

Si può dunque affermare che, un episodio di seppure lieve aggressività, è stato effettivamente compiuto dal Sig. Carlo Alberto Santagostino.

A questo punto il padre Alberto Santagostino per sua stessa ammissione ha pronunciato la frase: “dai una sberla a quel maleducato”.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

Secondo la ricostruzione a firma Bonomi contenuta nel rapporto informativo il Sig. Alberto Santagostino avrebbe, in realtà, ripetutamente urlato: “prendi a sberle quell’imbecille”.

Al fatto erano presenti i Sig.ri Andrea Buccellati, Massimiliano Maggi e Igor Patscheider partecipi dello stesso team del Presidente Bonomi e i Sig.ri Giovanni Bartoli, Lorenzo Minoli, Paolo Spazzini, Reyna Rijo e Roberto Abba indicati dalla difesa.

In allegato al rapporto informativo vi è il verbale della seduta del Consiglio Direttivo dello stesso giorno 26 settembre alle ore 16 immediatamente convocato dal Presidente al quale risulta presente quale Consigliere il Sig. Patscheider.

Da tale verbale risulta che il Presidente Bonomi relaziona sull’accaduto in termini analoghi a quelli riferiti nel rapporto informativo e si legge che: “terminato l’intervento del Presidente prende la parola il Sig. Igor Patscheider che conferma le dinamiche dell’accaduto....”.

In allegato alla memoria difensiva presentata dalla difesa vi sono le dichiarazioni scritte del Sig. Abba il quale conferma che in risposta all’invito del Sig. Santagostino al Presidente Bonomi di riprendere il gioco perché erano in ritardo, quest’ultimo “ha detto al Sig. Carlo Alberto se ti va bene è così se no tornatene a Monticello, tale frase ha alterato il Sig. Carlo Alberto che ha seguito il Sig. Bonomi fino all’uscita. Nel frattempo Alberto Santagostino, anch’egli in buvette, invitava il figlio a dare un ceffone a quel maleducato”.

La testimonianza scritta della Sig.ra Reyna Rijo è nei seguenti termini: “Ho assistito a tutta la scena tra il Sig. Carlo Santagostino e il Sig. Bonomi, quest’ultimo ha rivolto la frase tornatene a Monticello che qui non sei il benvenuto, non so per quale motivo (che mi hanno spiegato più tardi). Frase detta a muso duro e direi provocatoria. Il padre Alberto Santagostino assieme al figlio Carlo rincorrendo Bonomi che se ne andava ha pronunciato la frase dagli un



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

ceffone o una sberla a quel maleducato. Il Sig. Carlo afferrava per una spalla il Bonomi credo con l'intento di fermarlo. Non mi è parso ci fosse alcuna colluttazione tra i due".

Per una più completa ed esaustiva ricostruzione il Giudice ha ritenuto di interpellare anche i testi Bartoli, Spazzini e Minoli che erano i più vicini nel momento in cui Bonomi e Santagostino avevano già oltrepassato la porta d'uscita del bar ma non ancora la successiva che dà sull'esterno della clubhouse.

Sia il teste Bartoli che il teste Spazzini hanno confermato che il Santagostino ha afferrato la spalla del Bonomi, che quest'ultimo si è girato ma non hanno percepito se abbia pronunciato altre frasi, hanno invece ascoltato chiaramente la frase pronunciata dal padre Alberto Santagostino nei seguenti termini: "dagli una sberla a quel maleducato".

Il teste Minoli invece non ha inviato alcuna risposta alle domande formulate via mail a questo Giudice all'indirizzo fornito dal Circolo.

Risulta acclarato, dunque, senza possibilità di dubbio, ed ammesso anche dallo stesso Alberto Santagostino che quest'ultimo ha pronunciato la frase più volte riportata che, al di là del fatto che abbia usato il termine maleducato o il termine imbecille, riveste un'indubbia gravità in quanto si è trattato, comunque, dell'istigazione ad una vera e propria aggressione fisica.

Resta da dire che agli atti vi sono anche il verbale del Consiglio di disciplina del circolo, che a sua volta prende atto in via preliminare della vicenda.

Nel corso della deposizione resa all'udienza e altresì nella memoria scritta gli incolpati hanno riferito di essere stati già apostrofati dal Presidente Bonomi, in altra occasione, con lo stesso invito ad iscriversi al Circolo di Monticello se la gestione del Club di Barlassina non era di loro gradimento.

Questo Giudice non ritiene necessario alcun ulteriore approfondimento sui fatti che paiono accertati in modo più che sufficiente.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

Il comportamento del Sig. Carlo Alberto Santagostino deve essere stigmatizzato in quanto non è accettabile in nessun caso che nel corso dell'attività sportiva una qualunque discussione tra giocatori possa provocare reazioni irate e aggressive.

Il comportamento del Sig. Alberto Santagostino risulta, poi, totalmente inaccettabile avendo trascorso ogni limite fino al punto di istigare alle percosse e risulta, pertanto, di maggiore gravità.

Questo Giudice, peraltro, è costretto a rilevare che anche il comportamento del Presidente Bonomi ha avuto, un seppur parziale effetto di provocazione, in quanto la sua risposta all'invito, seppure scortese o brusco di un socio, non poteva che essere percepita come una sfida.

Nella sua veste di garante dell'intero Circolo il contrasto non avrebbe dovuto essere manifestato se non nell'ambito degli organi istituzionali.

Tutto ciò considerato

il Giudice Territoriale visti gli l'art. 4 n. 4 e 14 n. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia

irroga

al **Sig. Alberto Santagostino** la sanzione della squalifica temporanea per il periodo di mesi 3 (tre), con il conseguente divieto di svolgere attività sportiva in ambito F.I.G. per la durata di mesi 3 (tre).

Visto l'art. 20 n. 1 lett. a), riconosciuta l'attenuante di aver agito in stato di ira determinato da fatto ingiusto altrui,

irroga

al **Sig. Carlo Alberto Santagostino** la sanzione dell'ammonizione col preannuncio di più gravi adempimenti disciplinari i caso di ulteriori infrazioni.

Milano, 9 novembre 2020

Avv. Federico Sinicato